

N. R.G. 53677/2019



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
QUINTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Monte  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **53677/2019** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████  
elettivamente domiciliato in ██████████ UBOLDO presso il difensore avv.  
██████████

ATTRICE

contro

██████████ S.N.C. ██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv.  
██████████, elettivamente domiciliato in VIA ██████████ 20127  
MILANO presso il difensore avv. ██████████

CONVENUTA

OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli depositati per via telematica.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione notificato in data 24/10/2019 la sig.ra ██████████ ha convenuto in giudizio ██████████ s.n.c. di ██████████ per ottenere l'accertamento del proprio diritto di credito nei confronti della convenuta e la conseguente condanna di ██████████ s.n.c. al pagamento della somma di € 18.835,73. A fondamento della domanda l'attrice ha allegato di avere svolto prestazioni a favore della convenuta, come risulta da nota proforma del 31/10/2018 emessa per la somma di € 18.835,73 e, quindi, ha formulato nel merito le seguenti conclusioni: *«Voglia l'Autorità Giudiziarica adita, contrariis rejectis, così giudicare nel merito: a) accertato e dichiarato che la dott.ssa ██████████ ha fornito a ██████████ S.n.c. le prestazioni di servizi meglio descritte nella proforma del 31.12.2018, per l'effetto, condannare la ██████████ S.n.c., in persona del socio amministratore e legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore della dott.ssa ██████████ la somma di €18.435,00, oltre agli interessi di mora dal dovuto al definitivo saldo, con vittoria di spese, e competenze professionali del presente giudizio».*



Con comparsa di costituzione e risposta in data 5 febbraio 2020 si è costituita in giudizio [REDACTED] s.n.c. di [REDACTED] [REDACTED] eccependo in via pregiudiziale la mancanza di procedibilità della domanda di pagamento formulata dall'attrice, in ragione del mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita previsto dall'art. 3 comma 1 d. l. n. 132/2014; nel merito la convenuta ha contestato integralmente quanto affermato dall'attrice e ha formulato le seguenti conclusioni: “A) In via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità delle domande svolte dalla Dott.sa [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] S.n.c. di [REDACTED] ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 132/2014 per il mancato preventivo esperimento del procedimento di negoziazione assistita. - B) In via principale: rigettare perché infondate sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa tutte le domande svolte dalla Dott.sa [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] S.n.c. di [REDACTED] - C) In via riconvenzionale: - 1C) Accertare e dichiarare che dal gennaio 2018 all'agosto 2018, la Dott.sa [REDACTED] ha utilizzato e goduto di un locale e degli spazi comuni e dei servizi dell'ufficio di [REDACTED] S.n.c. di [REDACTED] sito a Garbagnate Milanese, Via [REDACTED] n. 16 e per l'effetto condannare la Dott.sa [REDACTED] a corrispondere a [REDACTED] S.n.c. di [REDACTED] la somma di €. 6.832,00 o quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa. - 2C) Accertare e dichiarare che la Dott.sa [REDACTED] deve corrispondere a [REDACTED] S.n.c. di [REDACTED] il 70% del compenso per il primo anno di amministrazione che la stessa ha percepito dai condomini che ha gestito in collaborazione [REDACTED] S.n.c. di [REDACTED] e che poi l'hanno nominata loro amministratrice in sostituzione della stessa [REDACTED] S.n.c. di [REDACTED] e per l'effetto condannare la Dott.sa [REDACTED] a corrispondere a [REDACTED] S.n.c. di [REDACTED] la somma di €. 10.488,97, o quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa. - D) In via subordinata riconvenzionale: nella denegata ipotesi in cui venissero accolte le domande svolte dalla Dott.sa [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] S.n.c. di [REDACTED] operare, in accoglimento dell'opposta eccezione riconvenzionale, la compensazione tra il credito di €. 17.320,97 o quello maggiore o minore che risulterà in corso di causa, che [REDACTED] S.n.c. di [REDACTED] vanta nei confronti della Dott.sa [REDACTED] con quello che risulterà essere il credito che a sua volta la Dott.sa [REDACTED] vanta nei confronti [REDACTED] S.n.c. di [REDACTED] nella misura che verrà accertata in corso di causa e sino alla concorrenza di detti crediti?”.

Alla prima udienza ex art. 183 cpc il giudice, a norma dell'art. 3 legge n. 132\ 2014, ha assegnato termine di 15 giorni per introdurre il procedimento di negoziazione assistita e ha rinviato la causa all'udienza del 23.9.2020 per verificare l'esito della negoziazione; a tale udienza, svolta a trattazione scritta ex art. 221 legge n. 77\2020 contenente le modifiche dell'art. 83 d.l. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 27\2020, lette le note telematiche dei procuratori delle parti, il giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, essendo la causa matura per la decisione ex art. 187, I comma c.pc.

La domanda dell'attrice è improcedibile, per quanto di seguito rilevato.

**1)-** La società convenuta nella comparsa di costituzione e risposta in via pregiudiziale ha eccepito l'improcedibilità della domanda dell'attrice, per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita previsto dall'art. 3 comma 1 d. l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162\2014.



In effetti la domanda della dr.ssa [REDACTED] [REDACTED] attiene al pagamento di una somma non eccedente 50.000,00 Euro, richiesta a titolo di corrispettivo per servizi professionali resi in favore della società convenuta e, pertanto, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale secondo la disciplina dell'art. 3 comma 1 citato.

Alla prima udienza del 26 febbraio 2020 il giudice ha assegnato, quindi, alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita, a norma dell'art. 3, comma 1 citato.

Entro il termine assegnato né l'attrice, né la convenuta ha provveduto a comunicare alla controparte l'invito alla negoziazione e, quindi, la causa è stata rinviata all'udienza del 19 novembre 2020 per la precisazione delle conclusioni, dovendosi dare atto dell'improcedibilità della domanda con la quale la sig.ra [REDACTED] ha introdotto il giudizio.

Con la comparsa conclusionale l'attrice ha depositato, irritualmente, la comunicazione in data 7 dicembre 2020 con la quale ha invitato la convenuta alla negoziazione assistita; si tratta di un'iniziativa tardiva dell'attrice, inidonea a sanare il difetto della condizione di procedibilità, in quanto la comunicazione è successiva alla scadenza del termine assegnato e addirittura successiva all'assunzione della causa in decisione.

E' poi irrilevante il fatto, evidenziato dall'attrice, che le parti si siano incontrate più volte per definire in via bonaria la vertenza prima dell'introduzione del presente giudizio, considerato che questi tentativi delle parti di composizione della controversia e la formale procedura obbligatoria di negoziazione assistita da uno o più avvocati non sono equipollenti ai fini della procedibilità della domanda secondo la disciplina dell'art. 3 comma 1 d. l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162\2014.

**2)-** Nella comparsa conclusionale l'attrice ha ribadito quanto dedotto nelle note telematiche depositate per l'udienza successiva alla scadenza del termine assegnato per l'invito alla negoziazione assistita. Con tali note l'attrice ha contestato per la prima volta l'eccezione di parte convenuta inerente al mancato esperimento della negoziazione assistita, affermando che la norma dell'art.3, comma 1 cit. dev'essere disapplicata, perché in contrasto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con gli articoli 6 e 13 della CEDU, sul principio inderogabile della c.d "tutela giurisdizionale effettiva"; in proposito l'attrice ha richiamato la sentenza del Tribunale Verona 16.1.2020 emessa nella causa RG n. 8144\2019. Questa pronuncia muove dai principi enunciati nella sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 457 del 14 giugno 2017 (causa C-75/16), per concludere che la disciplina dell'art 3 cit. contrasta con tali principi e dev'essere disapplicata, in quanto i costi della procedura di negoziazione assistita sono ingenti per le parti, essendo il compenso degli avvocati parametrato sulla base del d. m. 37/2018 (allegato 25 bis DM n. 55\2014).

Questo Giudice non ravvisa il contrasto fra la disciplina della negoziazione assistita ed i principi enunciati dalla Corte di Giustizia nella sentenza richiamata, secondo cui la direttiva 2013/11/UE del Parlamento



europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori), dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede il ricorso a una procedura di mediazione, nelle controversie indicate all'articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a quelle medesime controversie, purché un requisito siffatto non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario»; la Corte ha statuito che il giudizio di compatibilità della normativa sulla negoziazione assistita come condizione di procedibilità della domanda può essere espresso qualora la procedura soddisfi congiuntamente le seguenti condizioni: 1) non conduca ad una decisione vincolante per le parti; 2) non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale; 3) sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione; 4) non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, per le parti, a patto però che la via elettronica non costituisca l'unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e che sia possibile disporre provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l'urgenza della situazione lo impone.

I principi enunciati dalla Corte di Giustizia si riferiscono alla previsione dell'art. 8 della direttiva 2013/11/UE, per cui «la procedura ADR è gratuita o disponibile a costi minimi per i consumatori» e, quindi, la disciplina dell'art.3, comma 1, del D.L. n.132/2014 non contrasta con la sentenza della Corte di Giustizia già solo per il fatto che in base a tale norma nelle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori, la negoziazione assistita non è mai condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Quanto all'entità dei costi per la negoziazione assistita quando è condizione di procedibilità ex art. 3 comma 1, D.L. n. 132\2014, si deve escludere il contrasto con le disposizioni CEDU (art. 47, art. 6 e 13) sulla c.d. "tutela giurisdizionale effettiva", tenendo conto di quanto rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 162/2016: quanto ai costi di tale procedura, *"(che non necessariamente gravano solo sull'attore, potendo formare oggetto di diversa regolamentazione in sede di accordo, od essere posti a carico del soccombente in caso di successivo giudizio), deve parimenti escludersi che questi – certamente inferiori ai costi del giudizio, che l'interessato ha la possibilità, peraltro, di risparmiare – siano tali da limitare o rendere eccessivamente difficoltosa la tutela giurisdizionale. Dal che, appunto, la conclusione che il meccanismo della negoziazione assistita – reso obbligatorio dalla disposizione denunciata nelle controversie risarcitorie di danno da circolazione di veicoli o natanti – riflette un ragionevole bilanciamento tra l'esigenza di tutela del danneggiato e quella (di interesse generale), che il differimento dell'accesso alla giurisdizione intende perseguire, di contenimento del contenzioso, anche in funzione degli obiettivi del "giusto processo", per il profilo della ragionevole durata delle liti, oggettivamente pregiudicata dal volume eccessivo delle stesse».*

Neppure i costi della negoziazione assistita rapportati ai parametri di liquidazione dei compensi della Tabella 25-bis del DM n. 55\2014 introdotta dal D.M. 37/2018 sono tali da rendere eccessivamente



difficoltosa la tutela giurisdizionale per il professionista, considerato che secondo i parametri i costi sono inferiori a quelli dei giudizi ordinari e sommari di cognizione dinnanzi al Tribunale di cui alla Tabella 2 e, quindi, non si ravvisano motivi per “disapplicare” l’art. 3 comma 1, del D.L. n.132/2014.

**3)-** Per tutto quanto rilevato, si deve dichiarare improcedibile la domanda proposta dall’attrice e di conseguenza non devono essere emesse statuizioni sul merito della controversia neppure riguardo alla domanda riconvenzionale della convenuta, formulata in subordine rispetto all’eccezione pregiudiziale attinente al processo.

Per il principio della soccombenza ex art. 91 cpc l’attrice dev’essere condannata a pagare alla convenuta le spese processuali che si liquidano nel dispositivo in base al valore della causa, tenendo conto dell’attività difensiva in concreto svolta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1- Dichiaro improcedibile la domanda proposta dalla sig.ra [REDACTED] nei confronti della convenuta [REDACTED] s.n.c. di [REDACTED]
- 2- Condanna l’attrice a pagare alla convenuta le spese processuali che liquida in € 3.235,00 per compenso, oltre € 264,00 per spese esenti, oltre il rimborso spese forfetario del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014 ed oneri di legge.

Milano, 15 febbraio 2021.

Giudice  
dr.ssa Margherita Monte

